

**REGOLAMENTO (CE) N. 704/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 aprile 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1438/2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
- (2) Nelle conclusioni della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele <sup>(5)</sup>, è prevista l'introduzione di una gestione semplificata che consenta agli Stati membri di presentare

ogni anno soltanto le modifiche o gli adeguamenti eventuali dei programmi dell'anno precedente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, essi possono limitarsi a comunicare le eventuali modifiche o gli eventuali adeguamenti dei programmi dell'anno precedente.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 65.

<sup>(5)</sup> COM(2001) 70 def.